

Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 15 di data 27.11.2015.

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DI PUBBLICA LETTURA CON IL COMUNE DI FONDO.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente:

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone: deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014;

Con deliberazione n. 1 del 16.06.2014 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Dato atto che ai sensi delle lett. J) "Attività culturali e/o gestione dei beni culturali" della convenzione tra i Comuni di ROMENO, CAVARENO, SARNONICO, RONZONE E MALOSCO per il trasferimento di competenze ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA si stabilisce che: I Comuni trasferiscono all'Unione la gestione delle attività culturali e dei beni culturali, ivi compresa la gestione dei punti lettura.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Sarnonico n. 45 di data 11.10.2012 si attivava un servizio di pubblica lettura, nella forma del punto di lettura, presso il comune di Sarnonico e si approvava lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione di un servizio bibliotecario intercomunale di pubblica lettura sul territorio del Comune di Sarnonico e per gli anni 2012 - 2015 ed inoltre si autorizzava il Sindaco alla stipula della convenzione con il Comune di Fondo;
- il Comune di Fondo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 03.10.2012 ha approvato lo schema di convenzione, con il Comune di Sarnonico, per l'attivazione del servizio di cui sopra;
- in data 12 ottobre 2012 veniva stipulata la convenzione tra il comune di Fondo ed il comune di Sarnonico per il punto lettura Rep. n. 23 Atti Privati del comune di Fondo.

Atteso che la convenzione è scaduta in data 11.10.2015.

Considerato che l'Amministrazione comunale ha interesse a favorire le attività di pubblico interesse, in particolare quelle a carattere educativo, formativo e culturale e pertanto intende rinnovare la convenzione alle medesime condizioni.

Preso atto che il Comune di Sarnonico ha predisposto il Punto lettura nella sala polivalente della Casa Sociale p.ed. 81 CC Sarnonico di proprietà comunale nella quale si effettua un servizio di prestito libri facente parte del sistema bibliotecario trentino dipendente funzionalmente dalla Biblioteca del Comune di Fondo la quale assicura l'assistenza necessaria per l'allestimento dei cataloghi e la direzione tecnica.

Considerato che questa iniziativa può risultare rilevante anche da un punto di sviluppo e di promozione culturale del territorio e negli anni ha ottenuto un successo sempre maggiore.

Dato atto che fra i comuni di Sarnonico e Fondo sono intercorsi accordi istruttori per mantenere nel comune di Sarnonico un punto di lettura quale articolazione dei servizi bibliotecari erogati dalla biblioteca pubblica di base del Comune di Fondo in modo da consentire nel Comune di Sarnonico un servizio minimale di lettura, consultazione e prestito ed accesso a Internet strutturalmente dipendente da quella biblioteca.

Considerato che il servizio fornisce ai cittadini un'opportunità di lettura ed informazione, punto di riferimento di promozione culturale e spazio per la gestione del tempo libero.

Analizzata attentamente l'iniziativa presentata e ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione.

Visto l'art. 40 della L.R. 1/1993, come modificato dalla L.R. 10/1998, per cui la convenzione è una forma di contratto con cui due o più comuni disciplinano lo svolgimento di funzioni e servizi di interesse comune, dando conto nell'atto deliberativo, delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

Visto che, ai sensi del succitato art. 40 della L.R. 1/1993, lo schema di convenzione, allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale, deve indicare durata, forme di consultazione, finalità, rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Verificato che la convenzione con il Comune di Fondo per la realizzazione di un punto lettura in forma sovracomunale prevede una durata di anni tre.

Visto lo schema di convenzione e ritenuto meritevole di integrale approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dal Segretario dell'Unione, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 lettera g) del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L - T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il vigente Statuto comunale.

Vista la L.P. 03 ottobre 2007 n. 15 "Disciplina delle attività culturali,

Visto il DPP 27 novembre 2012 n. 24-99/Leg che approva il Regolamento concernente "Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del sistema bibliotecario trentino";

Il Presidente, assistito dagli scrutatori (consiglieri Pedranz Stefano e Podetti Carla), constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 11

voti favorevoli n. 11

voti contrari n. -

astenuiti n. -

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio dell'Unione,

DELIBERA

1. Di mantenere, per le ragioni di cui in premessa, un servizio di pubblica lettura, nella forma del punto di lettura, presso il comune di Sarnonico.
2. Di approvare l'Allegato A), schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione di un servizio bibliotecario intercomunale di pubblica lettura sul territorio del Comune di Sarnonico e per gli anni 2015 - 2018, che firmato dal segretario comunale, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di autorizzare il Presidente alla stipula della convenzione con il Comune di Fondo secondo lo schema, composto di n. 5 articoli, approvato al precedente punto 2) della presente deliberazione.

4. Di impegnare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento all'intervento 1 05 02 05 cap. 825 degli esercizi interessati.
5. Di individuare quale responsabile del procedimento e quindi degli atti gestionali conseguenti, il Segretario comunale, presso il cui ufficio, durante l'orario di apertura al pubblico, è possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti.
6. Di trasmettere ad intervenuta esecutività copia della presente deliberazione, unitamente agli atti con essa approvati, al Comune di Fondo, per gli adempimenti di competenza.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.